



Ministero per i beni e le attività culturali

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE
DEL VENETO

All' Azienda ULSS 3 Serenissima
via don Federico Tosatto 147 – Mestre
30174 VENEZIA

PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it

Allegati: *Risposta al foglio del*
Servizio *N.*

OGGETTO: CAVARZERE (Venezia) – Edifici storici del complesso ospedaliero, siti in via Nazario Sauro 22, catastalmente distinti al C.F., foglio 36, particella 125 parte e C.T., foglio 36, particella 125: *Padiglione D*; e al C.F., foglio 37, particella 136 parte e C.T., foglio 37, particella 136: *Padiglione H*, di proprietà dell’Azienda ULSS 3 Serenissima di Venezia – (Provvedimento 31 gennaio 2019) -
Autorizzazione all’alienazione, ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 -
Immobile appartenente ai soggetti di cui all’art. 56, comma primo, lett. *b*) (beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati all’art. 56, lett. *a*) o a persone giuridiche private senza scopo di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.-

E.p.c. Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti
e paesaggio per l’area metropolitana
di Venezia e le province di Belluno,
Padova e Treviso
PADOVA
PEC:
mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it

M Comune di
CAVARZERE (Venezia)
PEC: comune@pec.comune.cavarzere.ve.it

Si trasmette in allegato alla presente il provvedimento in data 29 aprile 2019, con il quale, ai sensi delle disposizioni in oggetto richiamate, è stata autorizzata l’alienazione per il bene culturale in oggetto descritto.

Al destinatario del presente provvedimento, successivamente al perfezionamento dell’atto che dovesse trasferire la proprietà o la detenzione dell’immobile nell’ambito delle procedure di vendita forzata o fallimentare, restano in capo gli obblighi di denuncia di cui al comma 2, punto *b*), dell’art. 59 del D.lgs. 42/04.

La Soprintendenza competente provvederà alla trascrizione del provvedimento, successivamente all’acquisizione della relata di notifica.-

Il Presidente della Commissione regionale
dott. Giulio MANIERI ELIA

Il Funzionario incaricato
arch. Michel CASTELLI





Ministero per i beni e le attività culturali

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

LA COMMISSIONE REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il provvedimento 31 gennaio 2019, con il quale la Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto ha verificato la sussistenza dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 10, comma primo, del citato d.lgs 42/04, nell'immobile denominato "Edifici storici del complesso ospedaliero", sito nel comune di Cavarzere, provincia di Venezia, via Nazario Sauro 22, catastalmente distinti al C.F., foglio 36, particella 125 parte e C.T., foglio 37, particella 125: *Padiglione D*; e al C.F., foglio 37, particella 136 parte e C.T., foglio 37, particella 136: *Padiglione H*, di proprietà dell'Azienda ULSS 3 Serenissima di Venezia;

VISTE le note prot. 23133 in data 11 febbraio 2019 e 39983 del 13 marzo 2019, qui pervenuta il 14 marzo successivo, con le quali, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 42/2004, il legale rappresentante del soggetto proprietario dell'immobile di cui sopra ha chiesto al Ministero per i beni e le attività culturali il rilascio dell'autorizzazione all'alienazione del suindicato immobile, corredandola dell'indicazione della destinazione d'uso in atto, delle indicazioni di interventi conservativi necessari, nonché delle modalità di fruizione pubblica del bene;

VISTO il parere istruttorio nel merito espresso, con nota prot. 7174 del 21 marzo 2019, dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;

CONSIDERATO che, dalla divisata alienazione del bene, non risulta derivare danno alla sua conservazione e alla sua pubblica fruizione,

Tutto ciò premesso e richiamato, ai sensi dell'art. 56 del citato d.lgs. 42/2004

AUTORIZZA

con deliberazione 29 aprile 2019 di cui al pertinente verbale della seduta, l'alienazione del bene denominato "Edifici storici del complesso ospedaliero", sito nel comune Cavarzere (Venezia), come meglio individuato e descritto nelle premesse del presente provvedimento.

Il bene alienato, ai sensi del comma 4-*quater* del medesimo articolo 56, non potrà essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del d.lgs. 42/2004.



Ca' Michiel dalle Colonne – Cannaregio 4314 – Calle del Duca – 30121 VENEZIA tel. +39 041 3420111 fax +39 041 3420122
e-mail sr-ven@beniculturali.it - mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it - www.veneto.beniculturali.it



Il trasferimento del bene, ai sensi del comma 3 dell'art. 56, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e condizioni:

1. *lett. a) prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate* – la conservazione del bene dovrà essere assicurata mediante idonei provvedimenti restaurativi e manutentivi, con particolare riferimento alle strutture architettoniche che caratterizzano il complesso architettonico in parola.
Eventuali pitture, decorazioni, iscrizioni parietali o rivestimenti antichi dovranno essere conservati e restaurati.
Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs 42/04 dovrà essere comunicato preventivamente alla Soprintendenza competente ogni eventuale mutamento di destinazione, ai fini di accertarne la compatibilità con il presente provvedimento e con il carattere storico o artistico dell'immobile, escludendo ogni pregiudizio alla sua conservazione.
2. *lett. b) condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso* – le modalità di fruizione pubblica saranno quelle consentite dall'attuale destinazione d'uso, ovvero coincidente con l'apprezzamento, in particolare, degli esterni dalle prospicienti pubbliche vie.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 56, comma 4-*ter*, le prescrizioni e condizioni contenute nella presente autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del Soprintendente, nei registri immobiliari.

L'atto di trasferimento sarà denunciato alla competente Soprintendenza, nei modi ed entro i termini di cui all'art. 59 del d.lgs. 42/2004.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 29 aprile 2019

Il Presidente della Commissione regionale
dott. Giulio MANIERI ELIA



Il risultato del bene di ogni cosa è la sua perfezione e la sua felicità. La perfezione è la fine di ogni cosa e la felicità è il bene che si desidera per se stesso.

La perfezione è la fine di ogni cosa e la felicità è il bene che si desidera per se stesso. La perfezione è la fine di ogni cosa e la felicità è il bene che si desidera per se stesso.

La perfezione è la fine di ogni cosa e la felicità è il bene che si desidera per se stesso. La perfezione è la fine di ogni cosa e la felicità è il bene che si desidera per se stesso.

La perfezione è la fine di ogni cosa e la felicità è il bene che si desidera per se stesso. La perfezione è la fine di ogni cosa e la felicità è il bene che si desidera per se stesso.

La perfezione è la fine di ogni cosa e la felicità è il bene che si desidera per se stesso. La perfezione è la fine di ogni cosa e la felicità è il bene che si desidera per se stesso.

La perfezione è la fine di ogni cosa e la felicità è il bene che si desidera per se stesso. La perfezione è la fine di ogni cosa e la felicità è il bene che si desidera per se stesso.

Il risultato del bene di ogni cosa è la sua perfezione e la sua felicità. La perfezione è la fine di ogni cosa e la felicità è il bene che si desidera per se stesso.

Il risultato del bene di ogni cosa è la sua perfezione e la sua felicità. La perfezione è la fine di ogni cosa e la felicità è il bene che si desidera per se stesso.